

COMUNE DI MONTELPARO

Provincia di Fermo

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n° 62/2017

Prot. 1347

li 03/04/2017

OGGETTO: Non Utilizzabilità Edificio privato in c.da Rongone n. 3.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 30.10.2016 si è verificato un ulteriore grave evento sismico che ha interessato l'intero territorio comunale procurando altri danni alle infrastrutture e alle strutture pubbliche e private;

CONSIDERATO che è ancora in atto attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

RILEVATO che in conseguenza agli eventi sismici sopra descritti che hanno colpito il territorio comunale di Montelparo si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli anche sulle aree pubbliche e private;

CONSIDERATO che in data 13.12.2016 è stato effettuato dalla Squadra SF542 un sopralluogo presso il fabbricato sito in c.da Rongone n. 3 e distinto in catasto al Foglio n. 11, mappale n. 262, - Aggregato n. 00363 00 edificio 001 di proprietà dei Sig.ri:

- MARZIALI GIOVANNI nato a MONTOTTONE (AP) il 06/11/1960 e residente a Montelparo (FM) in Contrada Rongone, 6;
- MARZIALI LUIGI nato a MONTOTTONE (AP) il 08/03/1964 e residente a Montelparo (FM) in Contrada Caianello, 1;

è stata redatta apposita scheda FAST n. 001 da cui risulta che l'edificio è "NON UTILIZZABILE",

CONSIDERATO che l'immobile sopra descritto, per il suo stato presenta concreto motivo di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, quindi sussistono i presupposti di urgenza e pericolo;

VISTO l'art. 650 c.p., dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00;

VISTO l'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile",

COMUNE DI MONTELPARO

Provincia di Fermo

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

VISTO l'art. 54 comma 4 della Legge 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DICHIARA

la **NON UTILIZZABILITA'** dell'edificio sito in c.da Rongone n. 3 e distinto in catasto al Foglio n. 11, mappale n. 262 - Aggregato n. 00363 00 edificio 001 di proprietà dei Sig.ri:

- MARZIALI GIOVANNI nato a MONTOTTONE (AP) il 06/11/1960 e residente a Montelparo (FM) in Contrada Rongone, 6;
- MARZIALI LUIGI nato a MONTOTTONE (AP) il 08/03/1964 e residente a Montelparo (FM) in Contrada Caianello, 1;

ORDINA

- Il non utilizzo degli immobili e locali sopra indicati.
- Di tenere chiuso detto edificio con effetto immediato ed impedire a chiunque l'accesso anche nelle aree di pertinenza, fino alla revoca del presente provvedimento che dovesse essere adottato a seguito di più approfondite verifiche tecniche circa le condizioni statiche o in seguito all'adozione di opportuni provvedimenti di recupero dell'immobile o di messa in sicurezza in modo da prevenire il pericolo di danni alle persone;

DISPONE

- Al / i proprietario / i dell'immobile nell'immediatezza e comunque non oltre 7 (sette) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, nomini / nominino un tecnico abilitato di fiducia per la valutazione degli interventi da porre in atto al fine di garantire la sicurezza dell'immobile prendendo provvedimenti a tutela dell'incolumità pubblica quanto prima e nel rispetto delle procedure di Legge.
- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è Arch. Paola Tempestilli per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE

La presente dovrà essere notificata a tutti i proprietari, tutti i residenti ed interessati

COMUNE DI MONTELPARO

Provincia di Fermo

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio e nelle forme di legge ed inoltre inviata per quanto di competenza ai soggetti sotto elencati ai fini del controllo dell'esecuzione della stessa e del territorio:

- Al Sig. Prefetto di Fermo;
- Alla SOI – Sala Operativa Integrata della Provincia di Fermo;
- Alla SOI – Sala Operativa Integrata della Provincia di Macerata;
- Al Comando VV.FF. di Fermo.

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
Marino Screpanti